



Bruxelles, 3 settembre 2026

CM 4021/26

Fascicolo interistituzionale:
2023/0156(COD)

CODEC
UD
ENFOCUSTOM
ECOFIN
MI
COMER
TRANS
FISC
RESPR
PROCED

COMUNICAZIONE

PROCEDURA SCRITTA

Corrispondente: codecision.adoption@consilium.europa.eu

Tel./Fax: +32.2.281.2480

Oggetto: Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013
(prima lettura)

Risultato della procedura scritta avviata con la CM 3931/26:

- Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

= CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SCRITTA

Si informano le delegazioni che la procedura scritta avviata con la CM 3931/26 del 1° settembre 2026 si è conclusa il 3 settembre 2026 e che tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole all'adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio relative al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013, che figurano nei documenti 8190/26 e 8190/26 ADD 1.

La maggioranza qualificata richiesta è stata raggiunta. La posizione del Consiglio in prima lettura e la motivazione del Consiglio sono pertanto adottate.

La dichiarazione della Commissione è riportata nell'allegato della presente CM e sarà inserita nell'elenco degli atti adottati con procedura scritta come dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento interno del Consiglio.

Dichiarazione della Commissione sulla tassa di gestione dell'Unione

Una volta stabilita nel codice doganale dell'Unione, la tassa di gestione dell'Unione costituirà una risorsa propria tradizionale (RPT) ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della [vigente decisione sulle risorse proprie] decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, in quanto si tratta di un importo che deve essere stabilito dalle istituzioni dell'Unione in relazione agli scambi con i paesi terzi.

Di conseguenza, ai sensi della vigente decisione sulle risorse proprie, gli Stati membri trattengono il 25 % delle RPT, mentre il resto è costituito da entrate del bilancio dell'UE.

L'articolo 13, paragrafo 9, della proposta della Commissione relativa alla nuova decisione sulle risorse proprie¹ introduce tuttavia una misura transitoria in base alla quale la commissione di gestione non è messa a disposizione del bilancio dell'Unione fino alla fine del presente QFP². Qualora tale disposizione fosse concordata, significherebbe che gli Stati membri sarebbero i beneficiari delle entrate generate dalla tassa fino alla fine del 2027.

Le modalità pratiche dell'attuazione di tale accordo saranno stabilite nella proposta di regolamento sulla messa a disposizione.

Fino a quando tale disposizione non sarà approvata dagli Stati membri ed entrerà in vigore, si applicano le disposizioni della DRP attualmente vigente. È pertanto nel chiaro interesse degli Stati membri concordare quanto prima la nuova decisione sulle risorse proprie.

¹ Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (COM/2025/574 final).

² Articolo 13, paragrafo 9: "Nel periodo compreso tra il [1° novembre 2026] e il 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, paragrafo 3, e alle norme adottate conformemente all'articolo 10, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, gli importi delle risorse proprie tradizionali relative alla gestione dell'immissione in libera pratica di beni venduti mediante vendite a distanza non sono messi a disposizione e le norme relative ai controlli, alla supervisione e alla comunicazione non si applicano a tali importi."